

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano al rapporto in essere tra Aprilia Test S.r.l. (di seguito anche "Fornitore") e il "Cliente", fatte salve eventuali condizioni particolari specificate e convenute tra le stesse Parti in forma scritta. Le singole forniture possono essere concluse contrattualmente sia attraverso apposite convenzioni scritte sia attraverso l'accettazione da parte del Cliente delle offerte puntuali emesse dallo stesso Fornitore a seguito di specifica richiesta di attività di testing o servizi, indagini strutturali, indagini geognostiche attività di ispezione, controlli distruttivi e non distruttivi e similari. Ogni prestazione è oggetto di apposita e regolare offerta scritta accettata o analoga stipula di un ordine di fornitura. In tutti i casi, il Fornitore si impegna ad informare il Cliente circa ogni modifica alle seguenti condizioni generali di fornitura, inviando la nuova revisione per presa visione e successiva accettazione. Le Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili anche sul sito web www.apriliatest.it nell'area download.

Art. 1 – CONDIZIONI ECONOMICHE.

1.1 Prezzi – I prezzi indicati in offerta/contratto sono espressi in Euro (€) Iva compresa. **1.2 Validità dell'offerta** – Ogni offerta riporta al proprio interno la validità oltre la quale la proposta inoltrata se non accettata decade. La scadenza dell'offerta e quindi il mantenimento delle condizioni economiche proposte, può essere prorogata previo accordo tra le Parti e la nuova data di scadenza sarà comunque comunicata in forma scritta dal Fornitore. **1.3 Modalità di accettazione dell'offerta** – A seguito della richiesta inoltrata al Fornitore (in forma scritta tramite e-mail o a seguito di accordi scaturiti da visita commerciale o conversazione telefonica), viene emessa regolare offerta scritta inviata al Cliente tramite e-mail. In caso di accettazione delle condizioni tecnico/economiche dell'offerta il Cliente dovrà trasmettere la stessa controfirmata in ogni sua pagina. Eventuali variazioni delle condizioni tecnico/economiche devono essere preventivamente concordate e nel caso queste modifichino in modo importante i contenuti, verrà formalizzata una nuova offerta in revisione della precedente emessa. Non sono ammesse accettazioni verbali di offerte. **1.4 Tempi di consegna** – L'indicazione dei tempi di consegna degli elaborati e/o risultati è indicata nell'offerta inviata al Cliente. Le tempistiche riportate in offerta decorrono a seconda dei casi a partire dal ricevimento dei campioni ovvero dal ricevimento della PEC da parte del D.L., ovvero dalla consegna della modulistica delle prove, ovvero dalla dichiarazione di "fine cantiere" in caso di prove in sito. Tali tempi sono da ritenersi suscettibili di variazioni in funzione di imprevisti o impedimenti di natura tecnica. Nel caso in cui il Fornitore fosse costretto a derogare alle tempistiche concordate, provvederà ad avvisare il Cliente a mezzo mail e comunque in forma scritta. **1.5 Fatturazione** – La fatturazione avverrà per le attività di testing alla ricezione di tutti i documenti e materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico; negli altri casi al termine dell'esecuzione delle opere. **1.6 Pagamento** – Le condizioni di pagamento sono riportate all'interno della specifica offerta (o ordine aperto al quale l'offerta fa riferimento) in essere e concordate tra Fornitore e Cliente. Il mancato pagamento entro i termini concordati comporterà l'addebito degli interessi di mora in ragione del 1% al mese più ogni altro onere sostenuto per l'incasso.

Art. 2 – METODO DI PROVA.

Il Fornitore esegue le prove secondo gli standard preventivamente concordati con il Cliente e riportati in offerta (secondo normative nazionali, internazionali o secondo specifiche procedure del Cliente).

Art. 3 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.

Come da precedente paragrafo 2, il Laboratorio si impegna a svolgere le attività commissionate secondo normative nazionali, internazionali o secondo specifiche procedure del Cliente, con personale competente e qualificato. Stante le vigenti leggi in materia di smaltimento dei rifiuti non saranno accettati campioni di rifiuti tossici o nocivi, o di sostanze pericolose ai sensi del Testo Unico D.lgs. 152/06 e successive modifiche.

Art. 4 – ONERI PER ATTIVITÀ ITINERANTI.

Le condizioni generali di fornitura applicabili per le attività effettuate presso luoghi di lavoro differenti rispetto ai locali del Fornitore seguiranno il seguente prospetto oltre a quanto sopra specificato. Si tratta ad esempio di attività di recupero/prelievo dei campioni, indagini strutturali, indagini geognostiche attività di ispezione, controlli distruttivi e non distruttivi e similari. **4.1 Oneri a carico del Cliente** – Sono a carico del Cliente la messa in sicurezza del luogo di lavoro e condivisione preventiva delle informazioni inerenti la sicurezza nonché gli oneri dovuti a eventuali soste forzate derivanti da cause non imputabili al Fornitore quantificate per singolo tecnico al costo di €h 50,00 più gli eventuali oneri di trasferta. Si considerano a titolo esemplificativo cause non imputabili al Fornitore le avverse condizioni meteo, la carenza di sicurezza in cantiere al momento dell'intervento, il materiale non pronto, ecc.). **4.2 Oneri a carico del Fornitore** – Restano a carico del Fornitore gli oneri per la sicurezza dei propri dipendenti secondo le prescrizioni del proprio DVR, la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), la formazione nonché gli oneri relativi alla qualifica del personale e delle attrezzature e della strumentazione di prova. **4.3** – Le attività in trasferta sono sempre oggetto di regolare offerta emessa dal Fornitore verso il Cliente. Ogni attività non espressamente riportata in offerta non è oggetto della prestazione. **4.4** – Nel caso di attività in trasferta presso il Cliente, quest'ultimo si impegna a richiedere al Fornitore tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività secondo la legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima dell'avvio delle attività. È altresì obbligo del Cliente segnalare al Fornitore mediante apposito DUVRI i rischi presenti sul luogo di lavoro, eventuali piani di emergenza, documenti planimetrici, mappe, sottoservizi, i nominativi del personale addetto al primo soccorso e alla gestione delle emergenze in caso di incendio. Eventuali rischi derivanti da attività da svolgersi in quota e/o in luoghi confinati o sospetti di inquinamento devono essere segnalati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore si riserva di effettuare un sopralluogo presso il sito di lavoro indicato dal Cliente. **4.5** – Il Cliente si impegna ad assumere in proprio, tenendone sollevato il Fornitore, ogni responsabilità risarcitoria connessa all'esecuzione delle prestazioni eseguite a termini di contratto. **4.6** – Il Fornitore provvede all'esecuzione delle prestazioni contrattuali seguendo le disposizioni specifiche dettate dal Cliente e/o tecnico da questi incaricato (ad es. localizzazione degli interventi, quantità dei prelievi, ecc.) e senza alcun margine di autonomia decisionale. In considerazione di ciò il Cliente e/o tecnico da questi incaricato assume la piena ed unica responsabilità di eventuali danni cagionati a terzi e derivanti dall'esecuzione delle prestazioni medesime.

Art. 5 – RAPPORTI DI PROVA.

5.1 Responsabilità – Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di prova, chiaramente identificati all'interno del Rapporto di Prova/relazione tecnica e/o certificato. I risultati si riferiscono solo ed esclusivamente ai campioni ricevuti ed esaminati e non ai lotti che questi rappresentano. Il Laboratorio non assume in alcun caso responsabilità facenti capo a progettisti, costruttori, collaudatori, uffici acquisti, armatori, cantieri e ad ogni persona od Ente tenuti per legge o per contratto a fornire garanzie, soggetti tutti che mantengono inalterate le rispettive responsabilità. **5.2 Proprietà** – Tutti i risultati ottenuti durante le attività eseguite sono di esclusiva proprietà del Cliente. Metodologie di prova e/o procedure di calcolo od elaborazione dati, quaderni di calcolo, ecc. restano comunque di proprietà del Fornitore. La loro eventuale trasmissione al Cliente dovrà essere regolata da apposito contratto. **5.3** – Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all'esecuzione del servizio (opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge, ecc), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separata offerta. **5.4 Invio Rapporto di Prova** – I risultati, a seconda delle prestazioni eseguite, saranno comunicati a mezzo rapporti di prova o certificati o relazioni tecniche in unica copia originale, tramite e-mail in formato pdf. Eventuali copie cartacee devono essere preventivamente richieste in fase di offerta. **5.5 Duplicati** – Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale costituisce oggetto di separata addebito. **5.6 Duplicazione Parziale** – È vietata la duplicazione anche parziale dei rapporti di prova, certificati e relazioni tecniche e di ogni logo in esso presente. Eventuali cancellazioni, modifiche effettuate da Terzi costituiscono falsificazioni perseguibili penalmente. **5.7 Archiviazione** – Il Fornitore provvede all'archiviazione elettronica dei rapporti di prova, dei certificati e delle relazioni tecniche per 5 anni o per il maggior termine previsto dalla normativa di settore.

Art. 6 – RECLAMI.

Eventuali danni reclamati dal Cliente dovranno essere appurati come originati da colpa grave nell'effettuazione dell'attività commissionata e saranno comunque limitati ad un importo pari a quello fatturato per la specifica attività. Il Fornitore non accetta reclami in forma scritta trascorsi 8 (otto) giorni lavorativi.

Art. 7 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

Il Fornitore garantisce la massima riservatezza e il segreto d'ufficio sulle attività svolte e sui risultati ottenuti che potranno essere comunicati solo al Cliente, salvo diversa indicazione scritta da parte di quest'ultimo.

Art. 8 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni: - titolare del trattamento dei dati personali è la Aprilia Test S.r.l.; il trattamento avviene presso le predette sedi ed a cura del personale incaricato. - natura del conferimento dei dati e conseguenze di eventuale rifiuto: il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere i prodotti richiesti. - finalità del trattamento: i dati forniti dal Cliente sono utilizzati al solo fine dei servizi richiesti, non sono comunicati a soggetti terzi che non collaborino col Fornitore, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia espressamente autorizzata per fini specifici dagli interessati. - modalità del trattamento dei dati: i dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e cartacei. Sono adottate misure di sicurezza per prevenire accessi a soggetti non autorizzati, perdita o usi illeciti dei dati. - diritti dell'interessato (ex articolo 7, D.lgs 196/2003): i soggetti cui i dati si riferiscono hanno diritto in qualunque momento di richiedere ai titolari del trattamento più sopra indicati (inviando le richieste indifferentemente ad uno qualsiasi degli indirizzi riportati, a mezzo telefono, email o posta cartacea) la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, il loro contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione e l'aggiornamento. Gli stessi soggetti interessati hanno altresì diritto di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 9 – FORO COMPETENTE.

L'interpretazione e l'esecuzione del Contratto saranno disciplinate dalla Legge Italiana. Ogni modifica al presente contratto potrà avvenire solo in forma scritta. Pertanto, comportamenti delle Parti differenti da quanto previsto nel presente contratto non creeranno l'insorgere di alcun diritto alcuno e ciascuna delle parti potrà in ogni momento richiedere l'applicazione di quanto qui previsto. Per qualsiasi contestazione relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Latina.

Data Accettazione _____

Timbro e Firma _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto e di approvare espressamente i seguenti articoli e sotto paragrafi: articoli 1.3, 1.4, 1.6, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 6 e 9.

Data Accettazione _____

Timbro e Firma _____